

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale “Perl.it”

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l'Associazione di promozione sociale “Perl.it”.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Via San Francesco, 14 - Maniago (PN) 33085. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 DURATA

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2012 e può essere prorogata con decisione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro. Scopo dell'Associazione è promuovere e divulgare la conoscenza e l'utilizzo del linguaggio di programmazione Perl e della cultura ad esso legata (software libero, tecnologie open source) attraverso:

- informazione e comunicazione tramite canali telematici (siti web, mailing list, IRC, ecc.);
- pubblicazione di articoli o altro materiale tecnico e/o divulgativo su siti web o riviste settoriali;
- traduzione in italiano di documentazione e altro materiale informativo;
- organizzazione di corsi, eventi, workshop, conferenze, a livello nazionale ed internazionale;
- partecipazione a corsi, eventi, workshop, conferenze, a livello nazionale ed internazionale;
- sostegno a progetti, sia mediante partecipazione diretta allo sviluppo degli stessi, sia tramite finanziamenti o fornitura di beni e/o servizi.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione è apartitica ed aconfessionale, e si conforma nel suo funzionamento ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione. L'Associazione inoltre mantiene indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità (nome, cognome, sesso, data di nascita, residenza o domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail). In base alle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, tutti i dati dei soci saranno soggetti a riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

Il diniego all'ammissione va motivato.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota di autofinanziamento è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota di autofinanziamento annuale.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota di autofinanziamento annuale.

I soci fondatori sono tenuti soltanto al pagamento annuale, entro 30 giorni dall'apertura dell'esercizio, della quota di autofinanziamento annuale, e non sono iscritti nel libro soci annuale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci effettivi sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e di autofinanziamento annuale entro 30 giorni dall'ammissione (e relativa iscrizione nel libro soci annuale). L'iscrizione dei soci effettivi è valida per l'esercizio in corso, al termine del quale deve essere rinnovata versando, entro 30 giorni, la nuova quota di autofinanziamento.

L'ammontare delle quote di iscrizione e di autofinanziamento è approvato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, sulla base dell'importo deliberato dal Comitato Direttivo. Esistono tre diverse fasce di quote di autofinanziamento annuale:

- ridotta: rappresenta una quota minore rispetto alla quota normale, riservata a particolari categorie decise dall'Assemblea (es. studenti, disoccupati);
- normale: rappresenta la normale quota di autofinanziamento;
- sostenitore: rappresenta una quota maggiore rispetto alla quota normale.

Il socio all'atto di versamento della quota di autofinanziamento annuale può decidere quale quota versare; solo le categorie decise dall'Assemblea possono versare la quota "ridotta". Le diverse fasce di quote non cambiano in alcun modo i diritti ed i doveri del socio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci aderenti all'Associazione che abbiano compiuto i 18 anni di età hanno diritto di voto, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. I soci che rappresentino almeno un quinto degli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci anche singolarmente hanno diritto alla consultazione dei libri sociali: libro dei verbali delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni del comitato direttivo, e libro dei soci.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci hanno il dovere di pagare puntualmente la quota di autofinanziamento annuale.

L'ammissione di un nuovo associato è subordinata all'osservanza dei seguenti criteri:

- rispetto e condivisione degli scopi istituzionali previsti dal presente Statuto;
- rispetto delle norme organizzative interne così come previste dal presente Statuto;
- l'approvazione dell'associato dal Comitato Direttivo.

Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Segretario del Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla data in cui è stato esercitato, e non è revocabile.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

Il socio che non abbia effettuato il pagamento della quota di autofinanziamento annuale secondo quanto previsto dall'art. 5 è escluso automaticamente dall'Associazione, senza necessità di delibera esplicita del Comitato Direttivo.

L'esclusione del socio per altri motivi è deliberata dal Comitato Direttivo. Deve essere comunicata per iscritto al medesimo assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, e ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei

contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare agli associati (tramite lettera semplice, SMS o e-mail), almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
- quando lo richiede almeno un quinto dei soci tramite domanda scritta al Comitato Direttivo.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione alla riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per deliberare il trasferimento della sede legale, o per sfiduciare uno o più membri del Comitato Direttivo, o per prorogare la durata dell'Associazione, o per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente;
- elegge i membri del Comitato Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;
- approva annualmente l'importo delle quote di iscrizione e di autofinanziamento annuale così come deliberate dal Comitato Direttivo, nonché quali categorie di persone hanno diritto a pagare la quota "ridotta";
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non fondatore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di almeno 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- sfiducia uno o più membri del Comitato Direttivo con la presenza di almeno 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Nel caso di voto favorevole di sfiducia, l'Assemblea procede immediatamente all'elezione dei membri del Comitato Direttivo che succedano a quelli sfiduciati. Nel caso in cui vengano sfiduciati più della metà dei membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo stesso è sciolto

e l'Assemblea procede immediatamente all'elezione del nuovo Comitato Direttivo;

- proroga la durata dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- trasferisce la sede legale dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza di almeno 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza qualificata (2/3) dei presenti.

Tutti i soci iscritti hanno diritto di partecipare alle assemblee, purché in regola con il pagamento della quota di autofinanziamento annuale. Solo i soci che abbiano compiuto i 18 anni di età hanno diritto di voto e di essere eletti alle cariche elettive.

Art. 11 IL COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da sette membri.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da almeno la metà dei membri del Comitato Direttivo stesso.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- delibera annualmente le quote di iscrizione e di autofinanziamento annuale, nonché quali categorie di persone hanno diritto a pagare la quota "ridotta";
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previsti i seguenti ruoli: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, e tre Consiglieri. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea generale.

Il Comitato Direttivo è automaticamente sciolto dopo tre anni dall'insediamento; i membri mantengono le loro cariche fino alla successiva Assemblea dei Soci, in cui dovranno obbligatoriamente essere eletti i membri del nuovo Comitato Direttivo.

Qualunque membro del Comitato Direttivo può decidere di dimettersi dal suo incarico dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo stesso. Il Presidente (o il Vice Presidente nel caso di dimissioni del Presidente) ne assume le funzioni ad interim. Nel caso in cui due o più membri del Comitato Direttivo si dimettano contestualmente, i membri dimissionari sono tenuti ad indicare i soci che ne prenderanno le funzioni ad interim. Se si dimette più della metà del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo è sciolto e dovrà essere rinnovato indicando nuove elezioni.

Alla prima Assemblea dei Soci utile dovranno obbligatoriamente essere eletti i soci che succederanno ai membri dimissionari.

Qualunque membro del Comitato Direttivo può essere sfiduciato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel qual caso ha l'obbligo di dimettersi immediatamente dal proprio incarico.

Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte alle autorità e ne è il portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 13 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 14 BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, anche indirettamente, tra i soci o tra altri soggetti.

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole, a maggioranza qualificata (2/3), di almeno i 3/4 degli associati riuniti in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.